

(N. 1776)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1951

Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione della situazione internazionale, manifestatasi nel secondo semestre del 1950, ha, come noto, determinato l'accentuarsi della domanda dei beni di consumo e materie prime ed il conseguente rialzo dei prezzi sui mercati mondiali.

Di fronte a siffatta situazione, si imponeva al Governo il dovere di assicurare, per ogni eventualità, l'approvvigionamento del Paese in derrate alimentari ed in materie prime essenziali, evitando od attenuando lo squilibrio economico che poteva derivare dalla rarefazione, effettiva o potenziale, dell'offerta e dalle reazioni allarmistiche che sul piano psicologico si accompagnano a tale fenomeno.

Il Governo, ammonito dalle esperienze del passato e vigile interprete delle necessità dell'economia nazionale, messe ancor più in evidenza dalla predisposizione dei programmi di difesa, ha prontamente provveduto ad impostare un concreto programma di costituzione di riserve di materie prime e di prodotti ali-

mentari, nei limiti necessari per il raggiungimento dello scopo perseguito.

Tali riserve, destinate a rimanere intangibili, per la loro funzione di garanzia, fino a quando la situazione lo richieda, saranno poi gradualmente e con ogni cautela smobilitate allorchè ogni fondata preoccupazione di difficoltà di approvvigionamento sia venuta a cessare.

Il provvedimento, che il Governo ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, è inteso a regolare i pagamenti riguardanti gli acquisti necessari per la formazione delle suddette scorte.

Il suo carattere straordinario di necessità e di urgenza è dato dalla rapidità con la quale le operazioni del genere devono esser fatte sul mercato mondiale e dalla indispensabilità di pronti pagamenti al riguardo, o di immediati rimborsi ad Enti incaricati o ad Istituti di credito che hanno fatto anticipi di somme.

I mezzi in valuta estera all'uopo necessari

sono messi a disposizione del Governo da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, sino ad un limite massimo di 100 miliardi di lire e sono destinati al finanziamento dei cennati acquisti all'estero, per conto dello Stato (articolo 1).

Il Consiglio dei ministri, avuto riguardo alle diverse necessità, stabilisce le voci-base del piano di acquisti determinandone la misura (articolo 2) e fissando il termine a partire dal quale non si ravvisi la necessità della conservazione totale o parziale di tali scorte (articolo 4).

L'autorizzazione all'assunzione dei prestiti e all'effettuazione degli acquisti è limitata al 30 giugno dell'anno prossimo (articolo 3). È da augurarsi che a detta data, fugata ogni ragione di apprensione e di speciale previdenza, non siano più necessarie misure della specie di quella di cui all'unito provvedimento.

L'Ufficio italiano dei cambi verrà rimborsato del controvalore in lire della valuta ceduta al Tesoro, al cambio del giorno della cessione, non oltre sei mesi dalla data in cui il Governo, attraverso il rifornimento del mercato interno, abbia effettuato lo smobilizzo totale delle scorte.

Il Tesoro ha però facoltà di eseguire il pagamento anche mediante versamento di quote parziali.

I rapporti tra Tesoro e Ufficio italiano dei cambi saranno regolati da apposita convenzione la cui stipulazione viene all'uopo autorizzata (articolo 5).

La necessità di conferire alle operazioni della specie quel dinamismo che è proprio dei rapporti commerciali richiede di snellire la procedura delle provviste di valuta e di esecuzione dei pagamenti.

Si è pertanto ritenuto rispondente allo scopo di sottoporre gli atti relativi a tali operazioni, talvolta istantanee, di commercio internazionale, al riscontro consuntivo della Corte dei conti che non potrebbe intervenire tempestivamente in sede preventiva (articolo 6).

Onorevoli senatori, confido che vorrete dare la vostra approvazione alla proposta di conversione in legge del provvedimento in esame, che, data la sua evidente necessità ed urgenza, è stato adottato nella forma di decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprietà dello Stato.

ALLEGATO.

Decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490: « *Finanziamento per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato* », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 153 del 7 luglio 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare la costituzione di riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA

Art. 1.

L'Ufficio Italiano dei Cambi ed il Ministro del tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere e ricevere in prestito, fino al limite massimo di 100 miliardi di lire, la valuta relativa al finanziamento di acquisti effettuati o da effettuare per costituire riserva di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato.

Art. 2.

L'entità di tali scorte è determinata dal Consiglio dei ministri, merce per merce, secondo apposito piano.

Art. 3.

La facoltà della costituzione delle scorte e l'autorizzazione alla cessione e rispettivamente all'assunzione in prestito di valuta di cui all'articolo 1 cessano col 30 giugno 1952.

Art. 4.

Spetta al Consiglio dei ministri stabilire la data a partire dalla quale non sarà più neces-

saria la conservazione totale o parziale delle scorte costituite e potrà disporsi la loro alienazione anche per singoli settori.

Art. 5.

Il pagamento del prestito all'Ufficio Italiano dei Cambi sarà effettuato al controvalore in lire della valuta ceduta a norma dell'articolo 1 al cambio del giorno della cessione.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di effettuare il pagamento mediante quote parziali. Il saldo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data dello smobilizzo totale delle scorte.

Apposita convenzione fra il Ministro del tesoro e l'Ufficio Italiano dei Cambi regolerà la materia.

Art. 6.

La gestione finanziaria di cui ai precedenti articoli è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1951.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto: *Il Guardasigilli*, PICCIONI.